

A.G.S. S.p.A.

Seduta del C.d.A. n. 1 del 17.02.2022

Delibera n. 10/1 del 17.02.2022

Si passa allo svolgimento del punto n. 10) dell'O.d.G. avente per

OGGETTO: Vertenza AGS//Varotto. Incarico Legale Avv. Claudio Damoli Studio Menichetti – ricorso ex art. 414 C.P.C..
Approvazione costituzione in giudizio e conferimento incarico legale.

Il Presidente, dopo aver dato lettura dell'argomento in approvazione, cede la parola all'ing. Voi che illustra il provvedimento.

Non avendo nessun Consigliere chiesto la parola

Il Consiglio di Amministrazione

Premesso che l'ing. Paolo Varotto, è stato assunto alle dipendenze di questa Azienda a tempo indeterminato a far data dal 05.01.2001;

- **che** con determina del Direttore Generale n. 17/2016 del 15.02.2016 è stato riconosciuto all'ing. Paolo Varotto il livello dirigente giusto accordo nella medesima data e convalidato poi in data 07.10.16 con Verbale di conciliazione n. 309/16 nel quale venivano regolamentate le mansioni, l'inquadramento ed il trattamento economico del dipendente medesimo;

- **che** il Consiglio di Amministrazione, con propria delibera n. 5/2 del 25.02.2016, in attuazione delle linee di indirizzo poste dall'Assemblea dei Soci ha istituito un Comitato di Direzione composto dai Dirigenti in organico, ing. Paolo Varotto, dott.ssa Paola Bersani e dott. Simone Vincifori, conferendo ad ognuno poteri, deleghe e responsabilità a mezzo procura notarile institoria firmata in data 29.02.2016;

- **che** in data 15.10.2016 l'ing. Paolo Varotto ha rimesso la delega ambientale a Lui conferita ritenendo di non avere adeguata possibilità di gestione e di intervento sotto l'aspetto decisionale, per quanto riguarda l'esecuzione operativa e dal punto di vista economico, chiedendo l'aggiornamento della Procura Institoria sottoscritta in data 29.02.2016 per la parte riguardante il conferimento della delega medesima;
- **che** con atto notarile in data 01.12.2016 tale delega inizialmente affidata all'ing. Paolo Varotto è stata revocata;
- **che** con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 46/7 del 28.07.2017 è stato affidato all'ing. Carlo Alberto Voi l'incarico di Direttore Generale a far data dal 01.08.2017 e, per effetto di tale nomina, è venuto meno il Comitato di Direzione;
- **che** a seguito di riorganizzazione aziendale, approvata con determina n. 101 del 03.11.2017, all'ing. Paolo Varotto è stata assegnata la responsabilità di una nuova funzione denominata *Innovazione*, posta in staff al Direttore Generale oltre all'assegnazione della Divisione Sistemi a cui fanno riferimento le funzioni di *Qualità e Sicurezza* e *Cartografia* con competenza in materia di qualità, sicurezza, e privacy;
- **che**, tra le deleghe affidate al dipendente a seguito della riorganizzazione aziendale, tenuto conto del suo Status di Dirigente, vi erano annoverate anche quelle di responsabile della privacy e di Datore di Lavoro Delegato;
- **che** l'ing. Paolo Varotto, con lettera acquisita al protocollo dell'Ente al n. 7616/17 in data 27.11.2017, ha espresso la propria indisponibilità all'assunzione delle deleghe sopracitate in quanto ha ritenuto di non essere in possesso delle specifiche competenze da conseguire, sia attraverso

attività operativa, sia attraverso un adeguato percorso formativo, per poter accettare le deleghe medesime;

- **che** a far data dal 1° luglio 2018, data la reiterata mancanza di disponibilità da parte dell'Ing. Varotto ad assumersi deleghe e responsabilità tipicamente legate ad un ruolo dirigenziale, AGS ha rivisto l'inquadramento dell'Ing. Varotto collocandolo nella qualifica di quadro;

- **che** il dipendente, attraverso i propri legali, con nota dell'11 giugno 2018 acquisita al protocollo al n. 4205/18, contestava all'Azienda la nuova riorganizzazione aziendale e, nello specifico, le condotte aziendali poste in essere nei suoi confronti relativamente alle mansioni dirigenziali illegittimamente sottrategli, il reinquadramento al livello di quadro, la riduzione della retribuzione dal mese di luglio dello stesso anno, il mancato riconoscimento del bonus variabile per l'anno 2016-2017, oltre ad un generale e progressivo svuotamento delle mansioni inizialmente affidategli in qualità di Dirigente intimando l'Azienda alla reintegrazione delle mansioni in precedenza assegnategli ed al pagamento delle somme non corrisposte;

- **che** a seguito della intimazione degli avvocati dell'Ing. Varotto, non avendo l'Azienda mutato la propria posizione, in data 26.11.2018 le è stato notificato da parte dei legali medesimi atto di precetto con il quale all'Azienda veniva intimato di pagare al dipendente la somma di € 4.399,31 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturandi sino al saldo definitivo a titolo di differenze retributive maturate da luglio ad ottobre 2018, interessi legali e spese varie entro il termine di 10 giorni dalla data di ricevimento dell'Atto stesso;

- **che**, inoltre, nell'Atto di precetto notificato all'Azienda, il dipendente si riservava di agire nei confronti della stessa per l'integrazione del T.F.R. in relazione alle differenze retributive maturate e maturande in virtù dell'accordo sindacale del 07.10.2016, anche in rapporto al valore convenzionale dei benefit dell'auto aziendale allo stesso affidata, di impugnare in sede giudiziale il reinquadramento attuato da parte dell'Azienda dalla categoria Dirigenziale alla categoria Quadro e di tutelare i propri diritti lesi derivanti da tale demansionamento e vessazioni subite, oltre a procedere per il recupero delle ulteriori differenze retributive dovute anche a titolo di bonus variabile previsto nel verbale di conciliazione sopra citato;

- **che** in data 30.11.2018 veniva notificato ad AGS il decreto ingiuntivo n. 937/2018 del 26.11.2018 r.g. 2180/2018 con il quale i legali dell'Ing. Varotto ingiungevano il pagamento delle somme non ancora erogate (e a loro avviso dovute) per il bonus variabile dell'anno 2016 per un ammontare pari ad € 3.549,65 al lordo delle ritenute di legge oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria, spese e competenze per la procedura;

- **che**, contestualmente alla notifica del decreto ingiuntivo n. 937/2018, veniva notificato apposito atto di precetto con cui viene intimato ad AGS di pagare, oltre l'importo di € 3.549,65 di cui al decreto ingiuntivo sopra citato, ulteriori interessi e spese per un ammontare complessivo pari ad € 4.462,52;

- **che** Azienda Gardesana Servizi, in data 27.12.2018, corrispondeva all'Ing. Paolo Varotto la somma di € 4.255,25 relativamente al decreto ingiuntivo n. 937/2018 R.G. n. 2180/2018;

- **che** lo scorso 03.01.2019 l'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Verona notificava, a richiesta degli Avv.ti Stefano Conti e Andrea Leoni entrambi in veste di procuratori dell'Ing. Paolo Varotto, un atto di pignoramento presso terzi con il quale veniva intimato alle banche Monte dei Paschi di Siena S.p.a., Unicredit S.p.a. e Banco BPM S.p.a. di non disporre, senza ordine del Giudice, delle cose o delle somme dovute alla debitrice esecutata Azienda Gardesana Servizi S.p.a. e veniva pignorata la somma di € 4.606,58 (di cui € 207,27 per residuo credito per mancato pagamento bonus variabile 2016 a fronte del decreto ingiuntivo n. 937/2018 ed € 4.399,31 per differenza stipendi dirigente/quadro in forza del verbale di conciliazione rep. n. 309/2016 RGVG 6736/18) in forza del precedente decreto ingiuntivo n. 937/2018 R.G. 2180/2018 dichiarato esecutivo e munito di formula esecutiva in data 21.11.2018 notificato ad Azienda Gardesana Servizi con contestuale atto di precetto;
- **che** con il medesimo atto di pignoramento presso terzi Ags veniva citata, nella persona del legale rappresentante pro tempore, a comparire avanti al Tribunale di Verona all'udienza del 27 marzo 2019;
- **che** AGS si opponeva alle pretese avanzate dall'Ing. Paolo Varotto nelle opportune sedi giudiziali con apposito ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 e 618 bis c.p.c. presentando contestuale istanza di sospensione;
- **che** il Giudice dell'Esecuzione presso il Tribunale di Verona, con ordinanza emessa in data 28.10.2019, disponeva la sospensione della procedura esecutiva RGE 248/2019 limitatamente agli importi di cui al verbale di conciliazione del 07.10.2016 assegnando il termine di 60 giorni per l'instaurazione dell'eventuale giudizio di merito;

- **che** l'Ing. Paolo Varotto, patrocinato dagli Avv.ti Stefano Conti e Andrea Leoni, ha presentato presso il Tribunale di Verona – sezione lavoro, ricorso in riassunzione incardinando il giudizio di merito sull'opposizione all'esecuzione RGE 248/2019, atto notificato ad Azienda Gardesana Servizi in data 07.01.2020.

- **che**, con Ordinanza del Presidente n. 01/2020 del 27.02.2020, ratificata con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 14/2 del 06.04.2020, Azienda Gardesana Servizi ha conferito procura *ad litem* all'avv. Claudio Damoli dello Studio Legale Manichetti per difendere la propria posizione nel giudizio di merito incardinato dai legali dell'Ing. Paolo Varotto innanzi al Tribunale di Verona – sezione lavoro di cui sopra;

- **che** AGS si opponeva alle pretese avanzate dall'Ing. Paolo Varotto nelle opportune sedi giudiziali con apposita memoria difensiva in data 02.03.2020;

- **che** il Giudice dell'Esecuzione presso il Tribunale di Verona, con verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 221 comma settimo DL 34/20 convertito con legge 77/2020 in data 22.04.2021, accoglieva l'opposizione proposta da AGS e dichiarava che l'ing. Varotto non aveva diritto di procedere con esecuzione forzata, per carenza di valido titolo esecutivo ex. art. 474 c.p.c., nei confronti dell'opponente in forza del verbale di conciliazione in sede sindacale sottoscritto il 07.10.2016 e condannava l'ing. Varotto a rifondere le spese di lite che liquida in € 1.200 per compensi oltre IVA e Cpa rimb. forf. 15%.

Considerato che l'Ing. Paolo Varotto, patrocinato dagli Avv.ti Stefano Conti e Andrea Leoni, ha presentato presso il Tribunale di Verona –

sezione lavoro ulteriore ricorso ex art. 414 C.P.C, con atto notificato ad AGS in data 14.01.2022, finalizzato a:

- condannare AGS a pagare all'ing. Varotto € 39.906,13 a titolo di differenze retributive in applicazione dell'accordo di nomina a dirigente (e del verbale di conciliazione in data 07.10.2016) per il periodo dal 1.7.2018 al 31.8.2021, con riserva di agire per gli importi successivamente maturati ed € 55.905,47 a titolo di risarcimento del danno commisurato ai bonus annuali 2016-2020 previsti nell'accordo di nomina a dirigente (e nel verbale di conciliazione di cui sopra) o a titolo di bonus annuali previsti nel predetto accordo o i diversi importi che risulteranno di giustizia da liquidarsi anche in via equitativa;
- **che** AGS intende difendere la propria posizione;
- **che** in organico non è presente una figura professionale abilitata al patrocinio legale e pertanto è necessario rivolgersi ad un libero professionista esterno al quale affidare la difesa dell'Azienda;
- **che** la scelta è ricaduta sullo Studio Legale Menichetti di Verona, nella persona dell'Avv. Claudio Damoli, in quanto esperto in materia di diritto del lavoro e che già sta assistendo l'Azienda nella attività giudiziale e stragiudiziale relativa alla medesima vertenza;
- **che** la somma per l'assistenza legale, tenuto conto di tutte le eventuali varie fasi, è stata stimata in € 17.000 oltre accessori di legge ed I.V.A;
- **che**, comunque, l'incarico in parola è annoverabile tra le ipotesi di esclusione dall'applicazione del Codice Contratti come previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, di difendere la posizione dell’Azienda opponendosi alle pretese avanzate dall’Ing. Paolo Varotto, conferendo incarico legale all’Avvocato Claudio Damoli dello Studio Legale Menichetti di Verona.

Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, di difendere la posizione dell’Azienda nel giudizio di merito proposto avanti il Tribunale di Verona – sezione lavoro dall’Ing. Paolo Varotto, costituendosi in giudizio e conferendo mandato all’Avvocato Claudio Damoli dello Studio Legale Menichetti di Verona.

DELIBERA

- 1) di dare atto che tutto ciò in premessa specificato si intende riportato nel presente dispositivo per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) di prendere atto che l’Ing. Paolo Varotto, patrocinato dagli Avv.ti Stefano Conti e Andrea Leoni, ha presentato, presso il Tribunale di Verona – sezione lavoro, ricorso ex art. 414 C.P.C per le motivazioni sopra esposte;
- 3) di costituirsi, per le motivazioni in premessa specificate che si intendono tutte riportate nel presente dispositivo per costituirne parte integrante e sostanziale, ai sensi e nelle forme stabilite dalla vigente normativa difendendo la posizione dell’Azienda nel procedimento instaurato avanti il Tribunale di Verona – sezione lavoro dall’Ing. Paolo Varotto;
- 4) di conferire procura *ad litem* all’avv. Claudio Damoli dello Studio Legale Manichetti con sede in Stradone Antonio Provolo, n. 26 a Verona, eleggendo domicilio presso lo studio medesimo;

- 5) di dare atto che l'assistenza legale di cui ai precedenti punti si configura come ipotesi di esclusione dall'applicazione del Codice Contratti, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
- 6) di dare atto che la somma per l'assistenza legale per l'attività che andrà svolgere l'avvocato Claudio Damoli è stata stimata preventivamente in € 17.000 oltre accessori di legge ed I.V.A.;
- 7) di dare atto che il Presidente starà in giudizio e sottoscriverà tutti gli atti di causa;
- 8) di impegnare la somma stimata complessivamente in € 17.000 oltre accessori di legge ed IVA ad apposito stanziamento di Bilancio.